REGOLAMENTO (CEE) N. 1835/84 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1984

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, l'arack ed il tafia, della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari dei paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea (1984/1985)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 136,

vista la decisione 80/1186/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (1), in particolare l'allegato IX,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'allegato IX della decisione 80/1186/CEE prevede che il rum, l'arack e il tafia siano ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali nei limiti di un contingente tariffario comunitario ; che il volume contingentale annuo deve essere fissato in base ad un quantitativo annuo di base, calcolato in ettolitri di alcole puro, pari al volume delle importazioni effettuate durante il migliore degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici e che a tale quantitativo viene applicato un tasso di incremento del 18 % ; che tale tasso può essere modificato secondo determinati criteri ; che il periodo contingentale è compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo ; che, tuttavia, la decisione 80/1186/CEE e il suo allegato IX scadono il 28 febbraio 1985, ciò che implica che il periodo di validità del contingente tariffario deve terminare lo stesso giorno ;

considerando che risulta dalle statistiche comunitarie degli anni 1981-1983 che le maggiori importazioni comunitarie dei prodotti in questione originari dei paesi e territori sopra citati sono state effettuate nel 1981 per una quantità pari a 52 283 ettolitri di alcole puro ; che dalla fine del 1983 i paesi e territori d'oltremare non producono più i prodotti in questione ; che, quindi, le importazioni comunitaire del 1983 ammontano solo a 13 293 ettolitri ; che, pertanto, è necessario aprire solo un contingente tariffario di un volume tale da permettere l'importazione delle scorte residue e da tener conto della possibilità di mettere eventualmente in attività una nuova unità di produzione ; che, infine, è opportuno stabilire il volume del contingente tariffario comunitario per il periodo 1° luglio 1984 - 28 febbraio 1985 a 15 000 ettolitri di alcole puro ;

considerando che, dato il carattere particolare dei prodotti di cui trattasi e data la loro sensibilità sui mercati della Comunità, è opportuno prevedere in via eccezionale un sistema d'utilizzazione basato su un'unica ripartizione fra Stati membri ;

considerando che, tenuto conto della reale evoluzione dei mercati dei prodotti di cui trattasi, del fabbisogno degli Stati membri e delle prospettive economiche per il periodo considerato, le percentuali di partecipazione al volume contingentale possono essere così fissate :

Benelux	0,2
Danimarca	0,4
Germania	98,3
Grecia	0,1
Francia	0,2
Irlanda	0,2
Italia	0,2
Regno Unito	0,4

considerando che è opportuno seguire l'evoluzione delle importazioni di tali prodotti nella Comunità e quindi sorvegliare dette importazioni ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° luglio 1984 e fino al 28 febbraio 1985, il rum, l'arack ed il tafia, della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari dei paesi e territori di cui all'articolo 1 della decisione 80/1186/CEE, sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 15 000 ettolitri di alcole puro.

2. Le norme di origine applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 1 sono quelle enunciate nell'allegato II della decisione 80/1186/CEE.

(1) GU n. 361 del 31. 12. 1980, pag. 1.

3. Entro i limiti della sua quota, indicata all'articolo 2, la Repubblica ellenica applica dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia dell'atto di adesione del 1979 e del regolamento (CEE) n. 439/81 [1].

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è suddiviso come segue tra gli Stati membri:

	(in ettolitri di alcole puro)
Benelux	30
Danimarca	60
Germania	14 750
Grecia	10
Francia	30
Irlanda	30
Italia	30
Regno Unito	60.

Articolo 3

1. Gli Stati membri amministrano le quote loro attribuite in base alle proprie disposizioni in materia.

2. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione originari dei detti paesi e territori, presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

Articolo 4

1. Conformemente all'articolo 6 dell'allegato IX della decisione 80/1186/CEE, le importazioni dei prodotti in questione originari di detti paesi e territori sono soggette alla sorveglianza comunitaria.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, i prospetti relativi alle importazioni di detti prodotti effettivamente imputate alle loro quote nel mese precedente. A questo scopo vengono presi in considerazione soltanto i prodotti presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle norme enunciate nell'articolo 1, paragrafo 2.

3. La Commissione informa regolarmente gli Stati membri del grado di esaurimento del volume del contingente.

4. Ove sia necessario, consultazioni possono avere luogo a richiesta di uno Stato membro, oppure su iniziativa della Commissione.

Articolo 5

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta le opportune misure in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. BOUCHARDEAU

[1] GU n. L 53 del 27. 2. 1981, pag. 19.